

## Edizione di giovedì 3 Dicembre 2020

### EDITORIALI

**Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 30 novembre**  
di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino

### RISCOSSIONE

**I versamenti sospesi a dicembre 2020**  
di Gioacchino De Pasquale

### ENTI NON COMMERCIALI

**Le attività didattiche delle sportive e degli enti del terzo settore: esenzione Iva?**  
di Guido Martinelli

### BILANCIO

**Rappresentazione contabile della rivalutazione dei beni d'impresa**  
di Fabio Landuzzi

### PENALE TRIBUTARIO

**Bancarotta “riparata” se si reintegra il patrimonio ante-fallimento**  
di Euroconference Centro Studi Tributari

### ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

**L'inquadramento fiscale delle somme erogate dalla STP ai propri soci**  
di Goffredo Giordano di MpO Partners

## EDITORIALI

### ***Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 30 novembre***

di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino

Seminario di specializzazione

## LE CHIUSURE DI BILANCIO AL TEMPO DEL COVID

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La venticinquesima puntata di **Euroconference In Diretta** si è aperta, come si consueto, con la sessione “aggiornamento”, nell’ambito della quale sono state analizzate **tutte le novità della scorsa settimana**.

Successivamente l’attenzione si è quindi soffermata su alcune indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate nella sua recente **guida dedicata alla fatturazione elettronica**, mentre, nell’ambito della **sessione “approfondimento”** è stato dato spazio al tema dei riassetti aziendali nel contesto del **riallineamento civilistico e fiscale**.

Nel corso dello speciale “**agevolazioni edilizie**”, infine, sono state approfondite le regole di ripartizione, fra i condomini, delle detrazioni per interventi su parti comuni.

Numerosi sono stati quindi i **quesiti** ricevuti: le **risposte** verranno caricate, a partire da oggi, sulla **Community di Euroconference In Diretta** su Facebook, nonché nella sezione materiali di **Euroconference In Diretta** sulla piattaforma **Evolution**.

Anche oggi, come le scorse settimane, pubblichiamo la **nostra top 10 dei quesiti** che abbiamo ritenuto **più interessanti**, con le **relative risposte**.

Sul **podio**, questa settimana, per noi ci sono:

- 3. SISMABONUS ACQUISTI: VENDITA ENTRO IL 31.12.2021**
- 2. LASTRICO SOLARE RESTA SEMPRE “PARTE COMUNE”**
- 1. CONDOMINIO PARZIALE E SUPERBONUS**

Per aderire alla **Community** di **Euroconference** In Diretta ?  
<https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>

## # 10

### Sostituzione caldaia nel singolo appartamento

**Se all'interno del condominio un proprietario volesse cambiare la caldaia, l'intervento può essere considerato "trainante"? oppure è necessario che l'intervento riguardi le parti comuni?**

**P.F.**

Al fine di fornire una risposta al quesito prospettato, si ricorda che l'articolo 119 del Decreto Rilancio riconosce il superbonus a fronte dei seguenti interventi "trainanti":

- a) interventi di isolamento termico delle superfici opache (c.d. "cappotto termico"),
- b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria,
- c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria.

Non può pertanto beneficiare del superbonus il singolo condomino che sostituisce la propria caldaia.

## # 9

### Esercizio non coincidente con anno solare e rivalutazione

**Una società che chiude il bilancio al 30-06-2020 può rivalutare un bene immobile riscattato nel novembre 2019(esercizio in corso al 31-12-2019) nel prossimo bilancio che si chiude al 30-06-2021?**

**S.C. SRL**

In forza delle previsioni di cui all'articolo 110 del Decreto Agosto, è possibile rivalutare i beni

risultanti dal bilancio di esercizio in corso al 31.12.2019 (quindi, nel caso di specie, i beni devono risultare dal bilancio chiuso al 30.06.2020).

Essendo il bene risultante nel bilancio al 30.06.2020, in quanto riscattato nel novembre 2019, è possibile la rivalutazione.

La rivalutazione deve essere eseguita nell'esercizio successivo, ovvero nell'esercizio che si chiude il 30.06.2021.

Si ricorda, infine, che sono esclusi dalla disposizione in esame gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa.

## # 8

### Condominio e comunicazione della cessione

***Con riferimento ad un condominio, non riesco a fare la comunicazione della cessione del superbonus tramite la procedura web. Sbaglio qualcosa?***

**D. S.r.l.**

Il Provvedimento 08.08.2020 espressamente chiarisce che “*La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata dal beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate*”.

Lo stesso provvedimento, invece, con riferimento alla comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, precisa quanto segue: “*La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è inviata dall'amministratore di condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, esclusivamente mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate*”.

Deve quindi ritenersi che la procedura web possa essere utilizzata soltanto nel caso in cui gli interventi siano stati effettuati sulle singole unità immobiliari; se l'intervento è stato effettuato sulle parti comuni degli edifici si rende invece necessario utilizzare l'apposito software disponibile e inviare il file attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline).

## # 7

### Fattura elettronica, sconto e cessione del credito

---

***In caso di sconto in fattura, come devo compilare la fattura elettronica?***

**L.O.**

---

Al fine di fornire una risposta al quesito prospettato assumono rilievo i chiarimenti offerti da Assosoftware con le sue Faq del 09.11.2020.

Le citate Faq precisano infatti quanto segue: “*AssoSoftware, considerato che lo sconto non deve intaccare imponibile e imposta della fattura, suggerisce le seguenti indicazioni di compilazione del file xml:*

*Inserire l'importo dello sconto applicato nel tag 2.1.1.8.3 <Importo>, riferito al blocco 2.1.1.8 <ScontoMaggiorazione>. Riportare nel tag 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> del bocco <AltriDatiGestionali> della riga della prestazione la descrizione “Sconto praticato in base all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020”.*

## # 6

### Visto di conformità: massimale di 3 milioni di euro

---

***Quale deve essere il massimale della polizza per il visto di conformità superbonus?***

**P.D.T.**

---

Come ricordato dal Cndcec nella sua check-list, “*Il massimale della polizza deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non deve essere inferiore a euro 3.000.000*”.

## # 5

### Nuovo codice natura Iva N6.9: quando usarlo?

---

***Le nuove specifiche tecniche prevedono il codice N6.9 “inversione contabile – altri casi”. Quando va usato?***

**G.L.**

---

Il codice natura N6.9 deve attualmente ritenersi inutilizzabile, in quanto è stato previsto per ipotesi di *reverse charge* che il legislatore potrebbe introdurre in futuro.

**# 4**

**Rivalutazione Decreto Agosto dopo la rivalutazione solo civilistica**

---

***Ai sensi del D.L. 185/2008, una Srl ha rivalutato ai soli fini civilistici un'unità immobiliare.***

***Ora la stessa società può beneficiare delle disposizioni del Decreto Agosto? Se sì, con quali procedure?***

**F.L.**

L'articolo 110 del decreto Agosto permette di adeguare i valori fiscali ai maggiori valori civilistici dei beni d'impresa iscritti nel bilancio dell'esercizio in essere al 31/12/2019.

Il riconoscimento dei valori si lega inderogabilmente, da un lato, al versamento dell'imposta sostitutiva con aliquota pari al 3%, e, dall'altro, alla necessità di colmare interamente il differenziale esistente tra il costo civile e fiscale dei beni, non essendo, difatti, consentito il riallineamento parziale del differenziale di valore.

Secondo la circolare AdE 14/E/2017 la disciplina del riallineamento, orientata al riconoscimento fiscale dei valori rappresentati in bilancio, non genera incrementi delle poste del patrimonio netto dell'impresa e non comporta la necessità di porre in essere interventi specifici durante l'iter di approvazione del bilancio.

Secondo il dettato dell'articolo 10 del D.M. 162/2001, inoltre, il riconoscimento fiscale dei maggiori valori deve essere richiesto per mezzo del modello Redditi.

Il menzionato riconoscimento è, tuttavia, correlato all'accantonamento, per un ammontare corrispondente agli importi da adeguare, di un'apposita riserva al netto dell'imposta sostitutiva alla quale deve essere applicata la disciplina della sospensione dall'imposta, propria dei saldi di rivalutazione, la cui allocazione comporta un intervento in fase di formazione e approvazione del bilancio afferente all'esercizio in cui il riallineamento viene a concretizzarsi. Qualora si manifestasse l'insufficienza o la mancanza di riserve è possibile rendere indisponibile una quota del capitale sociale, in quanto l'imputazione a capitale della riserva non fa venir meno la sospensione dell'imposta.

Infine, si evidenzia che non risulta possibile procedere al riallineamento nella circostanza in

cui, all'interno del patrimonio netto del bilancio relativamente al quale si procede al perfezionamento della rivalutazione, non vi sia la capienza per vincolare una riserva di importo corrispondente ai valori da adeguare (circolare 13/E/2014).

## # 3

### **Sismabonus acquisti: vendita entro il 31.12.2021**

***Sismabonus acquisti. Perché si parla di vendita entro il 31 dicembre 2021? Il comma 1-septies non prevede che gli immobili possano essere alienati entro 18 mesi?***

**T.L.**

L'Agenzia delle entrate, con un orientamento ormai costante e ribadito anche nella recente risposta all'istanza di interpello n. 558/2020, valorizza il termine ultimo del 31.12.2021 previsto dalla disciplina del sismabonus e ritiene non sufficiente che la fine dei lavori avvenga entro questo termine ma richiede che l'atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 31 dicembre 2021.

Questo, evidentemente, condiziona molto l'effettiva fruizione del sismabonus acquisti.

## # 2

### **Lastrico solare resta sempre “parte comune”**

***Se il lastrico solare è di proprietà del singolo condomino, si applicano comunque i massimali per le parti comuni?***

**S.T.**

Anche se il lastrico solare è di proprietà del singolo condomino, si tratta comunque una parte comune (ne rappresenta il tetto) e gli interventi richiedono quindi l'approvazione dell'assemblea del condominio. L'assemblea delibererà che i lavori saranno effettuati dal singolo condomino, ma i massimali di costo previsti per poter beneficiare della detrazione resteranno sempre quelli previsti per le parti comuni degli edifici. Sul punto si rinvia alla risposta all'istanza di interpello n. 499/2020.

# 1

## Condominio parziale e superbonus

---

***Un condominio è composto da 4 palazzine che condividono la caldaia, il vialetto d'ingresso e un giardino. Per il superbonus gli interventi devono riguardare tutte e 4 le palazzine?***

### D.D.F.

---

Ai sensi dell'articolo 1123, comma 3, cod. civ., *“Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastri solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità”*. Si parla, in questi casi, di “condominio parziale”.

Al fine di poter individuare, quindi, quali sono i requisiti da rispettare per poter beneficiare del c.d. “superbonus” si rende necessario capire quale intervento si vuole effettuare.

Se, infatti, si scegliesse di sostenere una spesa per il c.d. “cappotto termico” assumerebbe rilievo la condizione della singola palazzina; se, invece, l'intervento dovesse riguardare l'impianto di riscaldamento comune, sarebbe necessario considerare la condizione di tutte e quattro le palazzine.

Per aderire alla **Community di Euroconference In Diretta**, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il link <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>



# COMMUNITY

## RISCOSSIONE

### ***I versamenti sospesi a dicembre 2020***

di Gioacchino De Pasquale

Seminario di specializzazione

## **LA RIMOZIONE DELL'ERRORE FISCALE: LE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E IL RAVVEDIMENTO OPEROSO**

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'[\*\*articolo 2 D.L. 157/2020\*\*](#) – c.d. Ristori quater – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30.11.2020, ha previsto la **sospensione di alcuni versamenti fiscali/previdenziali da effettuare in via ordinaria nel mese di dicembre 2020**, per **determinate categorie di contribuenti** e al verificarsi di **determinate condizioni**.

I versamenti da effettuare nel mese di **dicembre 2020** oggetto di “**sospensione**” sono:

- **Iva periodica** per i **contribuenti mensili** relativa al mese di **novembre 2020** (scadenza fissata al 16.12.2020);
- **acconto IVA 2020** (scadenza il 28.12.2020 in quanto il 27.12.2020 è festivo);
- **ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati ([articoli 23 e 24 D.P.R. 600/1973](#)) e delle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali Irpef scadenza fissata al 16.12.2020);**
- **contributi previdenziali e assistenziali** (scadenza fissata al 16.12.2020).

I citati **versamenti oggetto di sospensione** potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione entro il **16.03.2021**;
- con il pagamento di **quattro rate mensili** di pari importo, versando la **prima rata il 16.03.2021**.

I **soggetti** che potranno fruire della **sospensione dei citati versamenti** sono coloro che esercitano **attività d'impresa, arte o professione**:

- **indipendentemente dalla loro localizzazione** se rispettano congiuntamente le seguenti condizioni:
  - conseguimento, nel **periodo d'imposta precedente** a quello in corso al 30 novembre 2020 (2019 per i soggetti solari), di ricavi o compensi pari o inferiore

a 50 milioni di euro;

- **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi** nel mese di **novembre 2020** di almeno il 33% rispetto al mese di **novembre 2019**;
- **indipendentemente dalla loro localizzazione, senza la necessità di dover rispettare le condizioni precedentemente indicate**, se esercenti le **attività sospese** per effetto di quanto previsto dall'[\*\*articolo 1 D.P.C.M. 03.11.2020\*\*](#);
- ai soggetti che esercitano le **attività dei servizi di ristorazione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa** nelle c.d. “zone arancioni” o “zone rosse”, come individuate dal **Ministro della salute della Salute con ordinanza del 26.11.2020**;
- ai soggetti rientranti nei **settori economici** indicati nell'[\*\*Allegato 2 al D.L. 149/2020\*\*](#) ovvero ai soggetti che **esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator**, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. “zone rosse”, come individuate dal **Ministro della salute della Salute con ordinanza del 26.11.2020**;
- ai soggetti che hanno **intrapreso** l'attività di impresa, arte o professione in data successiva al 30 novembre 2019, senza ulteriori condizioni.

**Il Ministro della salute della Salute, con ordinanza del 26.11.2020, ha stabilito la seguente suddivisione:**

- zona arancione: **Puglia, Basilicata, Umbria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Liguria, e Sicilia**;
- zona rossa: **Valle d'Aosta, Lombardia, Calabria, Piemonte, Campania, Toscana, Abruzzo e Provincia autonoma di Bolzano**.

## ENTI NON COMMERCIALI

### **Le attività didattiche delle sportive e degli enti del terzo settore: esenzione Iva?**

di Guido Martinelli

DIGITAL Seminario di specializzazione

## LA DISCIPLINA FISCALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE: NOVITÀ E CONFERME

Scopri di più >

Già in un precedente contributo ([Ancora sulla disciplina Iva applicabile ai corsi sportivi](#), pubblicato su EcNews del 09.05.2018) avevo evidenziato la possibilità, per le associazioni e società sportive dilettantistiche che svolgevano formazione sportiva attraverso "scuole" espressamente riconosciute dalla Federazione sportiva nazionale o disciplina sportiva associata di affiliazione (ma non ente di promozione sportiva) di applicare, alla propria attività didattica, l'esenzione da iva prevista dall'[articolo 10, punto 20, D.P.R. 633/1972](#) relativa alle attività formative riconosciute da pubbliche amministrazioni.

Il limite alla possibilità di utilizzo di questa agevolazione era dato dalla necessità che questa venisse espressamente riconosciuta da una Federazione sportiva nazionale o disciplina sportiva associata, nell'ambito della funzione pubblicistica che questi enti hanno in materia di formazione, in virtù di quanto previsto dall'articolo 23 del vigente **statuto Coni**.

L'emanazione del codice del terzo settore (D.P.R. 117/2017) apre, però, una opportunità ulteriore.

Infatti, non appena sarà operativo il titolo X (ossia dal periodo di imposta successivo "all'autorizzazione della Commissione europea" e comunque della operatività del Registro; prima data possibile 1° gennaio 2022) entrerà in vigore anche l'[articolo 89, comma 7, lett. b\), del Codice del terzo settore che novella il citato punto 20 dell'articolo 10 D.P.R. 633/1972,](#) sostituendo il termine Onlus con enti del terzo settore di natura non commerciale.

Ciò sembra far preludere alla possibilità che qualsiasi associazione sportiva che abbia anche la natura di ente del terzo settore non commerciale, possa godere, per l'attività formativa di corsi sportivi, della possibilità di operare in esenzione da Iva anche in assenza dell'esplicito riconoscimento della attività da parte della Federazione di appartenenza.

Questa possibilità appare di **estremo interesse nel momento** in cui, dette associazioni, a causa della loro iscrizione al Runts, perderanno ai fini reddituali la possibilità di usufruire dell'[articolo 148, comma 3, Tuir](#) e, presumibilmente, della **omologa disciplina ai fini Iva** prevista dall'[articolo 4, comma 4, D.P.R. 633/1972](#).

Ma, *de iure condendo*, è altra l'ipotesi che potrebbe concretizzarsi di grande interesse per il mondo dello sport.

È attualmente in discussione, presso la competente commissione del Senato, il **Disegno di legge n. 913**, primo firmatario Faraone, “*Disposizioni recanti interventi finalizzati all'introduzione dell'esercizio fisico come strumento di prevenzione e terapia all'interno del Servizio sanitario nazionale*”. In attesa di verificare il decorso di questo provvedimento dobbiamo comunque ricordare che una **Legge dello Stato**, la **L. 86/2019**, che contiene la delega al Governo per l'emanazione di decreti di riforma dello sport, prevede quanto segue (articolo 5, punto 1): “*il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data... uno o più decreti legislativi... secondo i seguenti principi e criteri direttivi: riconoscimento del carattere sociale e preventivo-sanitario dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute, nonché quale mezzo di educazione e di sviluppo sociale*”.

Sta emergendo quindi, da più fonti, in alcuni casi già aventi forza di legge, **l'assimilazione delle attività sportive ad attività terapeutiche** in grado di produrre un effetto benefico preventivo sulla salute dei cittadini.

Ricordiamo poi che l'Agenzia delle entrate, con [risposta a interpello n. 459 del 09.10.2020](#) ha scritto che, sebbene le prestazioni mediche debbano avere uno “scopo terapeutico”, da ciò “*non ne consegue necessariamente che lo scopo terapeutico di una prestazione debba essere inteso in un'accezione particolarmente rigorosa... Al riguardo, la medesima Corte, nella sentenza 10 settembre 2002, causa n. C141/01, ha stabilito che «le prestazioni mediche effettuate a titolo di prevenzione ... possono beneficiare di esenzione (...) anche nel caso in cui appaia che le persone che sono state oggetto di esami o di altri trattamenti medici a carattere preventivo non soffrono di alcuna malattia o anomalia di salute».*”

La precedente [circolare 4/E/2005](#) aveva già chiarito che l'ambito di esenzione per prestazione medica era limitato alle **prestazioni mediche di diagnosi, cura e riabilitazione** il cui scopo principale è quello di tutelare, **mantenere** o ristabilire **la salute delle persone**.

Ne deriva che, purché ovviamente prescritta da un medico e posta in essere da tecnico specializzato (laureato in scienze motorie?), **l'attività sportiva potrebbe essere equiparata ad una prestazione sanitaria e di conseguenza si potrà giungere alla conclusione che alle prestazioni sportive si possa applicare l'esenzione Iva di cui all'[articolo 10, punto 18, D.P.R. 633/1972](#) e successive modificazioni.**

Il tutto senza maggiori costi per l'Erario in quanto, legittimamente o meno, sino ad oggi, per le prestazioni sportive dilettantistiche si è “quasi” sempre applicata l'**esclusione da Iva ex [articolo](#)**

4, comma 4, D.P.R. 633/1972.

## BILANCIO

### **Rappresentazione contabile della rivalutazione dei beni d'impresa**

di Fabio Landuzzi

Seminario di specializzazione

## **SUPERBONUS: COME FUNZIONA E COME OTTIMIZZARE L'AGEVOLAZIONE**

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'[articolo 110 D.L. 104/2020](#) offre alle società che redigono il bilancio secondo i principi contabili italiani (**soggetti Oic Adopter**) la **facoltà di rivalutare i beni d'impresa** e le partecipazioni; trattasi precisamente – in forza del rinvio alla sezione II del Capo I della **L. 342/2000** – dei **beni materiali e immateriali** ad esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, e le partecipazioni in società controllate e in società collegate ex [articolo 2359 cod. civ.](#), **costituenti immobilizzazioni**, che risultino nel **bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019**.

La rivalutazione deve essere **eseguita nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019**, per cui, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, la rivalutazione deve riguardare beni – anche **singolarmente considerati**, venendo così superata la tradizionale assunzione per **categorie omogenee** – che risultavano iscritti nel bilancio 2019 e che lo saranno pure nel **bilancio 2020** in cui sarà rappresentata la rivalutazione, la quale dovrà essere **annotata nell'inventario** e nella **nota integrativa**.

Ai sensi dell'[articolo 11, comma 2, L. 342/2000](#), richiamato dal [comma 7](#) dell'[articolo 110 D.L. 104/2020](#), i **valori iscritti in bilancio** post rivalutazione **non possono superare** quelli effettivamente attribuibili ai beni con riguardo “*alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa*” (concetto molto vicino a quello del “**valore d'uso**” definito nel principio contabile **Oic 9**), nonché ai “**valori correnti**” (concetto corrispondente al “**fair value**” di cui al suddetto Oic 9).

È onere degli **amministratori** e dell'**organo di controllo** della società **indicare e motivare** nelle rispettive relazioni i **criteri seguiti nella rivalutazione** dei beni, e **attestare che la rivalutazione non eccede il limite** anzidetto.

Circa i “**criteri** utilizzati per la rivalutazione” (“valore d'uso” o “valore corrente”) si ricorda che nelle precedenti edizioni della rivalutazione si era affermato un **principio di uniformità** (si vedano anche le [circolari 9/E/2001](#) e [18/E/2006](#)), comportamento che risulta anche indicato

dal par. 13 del **Documento Interpretativo 5 pubblicato dall'Oic** con riguardo all'ultima precedente riedizione della rivalutazione (**L. 145/2018**); tuttavia, nell'attuale scenario in cui viene venuto il vincolo delle categorie omogenee ed è consentito rivalutare singoli beni, si è dell'avviso che questo principio di uniformità dei criteri **perda di significatività** così che possa essere ammesso il ricorso, ove motivato, anche a criteri diversi per singoli beni oggetto di rivalutazione.

Dal punto di vista strettamente contabile, la rivalutazione può essere vista come **l'ultima operazione contabile** eseguita in sede di chiusura del bilancio d'esercizio, dopo l'effettuazione delle altre scritture di assestamento; quindi, è pacifico che **sulla quota di rivalutazione** iscritta nel bilancio 2020 **non saranno calcolati ammortamenti** i quali inizieranno ad essere **computati a partire dall'esercizio successivo** (par. 16, Documento Interpretativo n. 5 dell'Oic).

Quanto alla tecnica di rilevazione contabile della rivalutazione, il par. 14 del citato Documento Interpretativo n. 5 dell'Oic richiama **3 distinte modalità**:

1. a) la **rivalutazione del costo storico e del fondo ammortamento**, tecnica che ha il pregio di mantenere **invariato il periodo di ammortamento residuo** del cespote, ma che incontra il limite di non poter superare quale costo storico lordo iscritto l'importo corrispondente al costo di sostituzione del bene;
2. b) la **rivalutazione del solo costo storico**, tecnica che comporta, a parità di condizioni, **un'accelerazione del periodo di ammortamento**;
3. c) la **riduzione del fondo ammortamento**, tecnica che a parità di condizioni **mantiene invariata la quota annua** di ammortamento, producendo di norma un rallentamento del periodo residuo di ammortamento.

Poiché, come afferma il **par. 17 del Documento Interpretativo n. 5 dell'Oic**, la rivalutazione non comporta una **modifica della vita utile del cespote**, va da sé che l'uso di una delle tecniche contabili suddette, laddove impatti sul residuo periodo di ammortamento, deve opportunamente essere accompagnata da un intervento anche sulla modifica della vita utile, da motivare e gestire, quanto alla sua rappresentazione in bilancio, secondo i **principi contabili Oic 16 e Oic 24**.

In ultimo, laddove la rivalutazione sia limitata **ai soli fini civilistici**, opzione espressamente ammessa da questa edizione, su tale maggior valore non fiscalmente rilevante dovrà essere iscritta già nel bilancio 2020 la corrispondente **fiscalità differita (Ires ed Irap)**, la cui contropartita non sarà il conto economico, bensì la **diretta riduzione della riserva di rivalutazione**.

## PENALE TRIBUTARIO

### **Bancarotta “riparata” se si reintegra il patrimonio ante-fallimento**

di Euroconference Centro Studi Tributari

Master di specializzazione

## TEMI E QUESTIONI DEL REDDITO D'IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34290 depositata ieri, 2 dicembre, ha confermato il principio in base al quale per la configurazione della c.d. “bancarotta riparata” non è sufficiente la restituzione del bene sottratto ante-dichiarazione di fallimento, ma si rende necessario reintegrare il patrimonio dell’impresa evitando che il pericolo per la garanzia dei creditori acquisisca effettiva concretezza.

Nel caso di specie, **l’amministratore** di una società aveva utilizzato la **carta di credito aziendale per esigenze personali, in occasioni di festività**.

In particolare, i fondi societari erano stati utilizzati per vacanze e per l’acquisto di abbigliamento di marca. In capo **all’amministratore era stato configurato il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione** (la società amministrata è stata dichiarata fallita successivamente all’utilizzo dei fondi aziendali da parte dell’amministratore per finalità personali).

Contro tale decisione ha proposto ricorso l’amministratore della società fallita, sostenendo che l’utilizzo dei fondi della società è avvenuto **senza consapevolezza del rischio di fallimento dell’impresa che, peraltro, è avvenuto dopo un ampio lasso temporale rispetto all’utilizzo della carta aziendale per fini personali**. L’amministratore ha inoltre sostenuto che era previsto contrattualmente l’utilizzo della carta aziendale per **fini personali**.

Per di più, **l’amministratore della società ha evidenziato che aveva posto riparo alla sottrazione dei beni aziendali, rinunciato ai crediti vantati dalla società** (indennità di buona uscita e stipendi arretrati). Per tale ultimo motivo, l’amministratore sosteneva si fossero realizzati gli effetti della c.d. **“bancarotta riparata”**.

Su tale ultima questione, si evidenzia che la **c.d. “bancarotta riparata”** si verifica nel caso in cui l’imputato realizzi **un’attività restitutoria che annulli la precedente condotta distrattiva, reintegrando il patrimonio dell’impresa**.

Per pacifica giurisprudenza, però, tali condotte restitutorie rilevano solo se avvenute **prima della dichiarazione di fallimento dell'impresa**, così **annullando il pregiudizio per i creditori** o anche la sola potenzialità di un danno per le ragioni creditorie.

Nel caso di specie, le circostanze dalle quali si vorrebbe configurare la c.d. **bancarotta riparata** si sono manifestate, considerando che **l'amministratore** ha posto in essere **un'attività si segno contrario all'utilizzo improprio dei fondi aziendali, rinunciando ai crediti vantati nei confronti della società**. In sostanza, è stata posta in essere una **condotta riparatoria ante-fallimento**.

Tale comportamento, posto in essere prima della dichiarazione di fallimento, **ha evitato il pregiudizio per i creditori**, con la conseguente configurazione della c.d. "**bancarotta riparata**".

## ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

### **L'inquadramento fiscale delle somme erogate dalla STP ai propri soci**

di Goffredo Giordano di MpO Partners



***“Ho deciso di cedere il mio studio professionale con MpO”***

*MpO è il partner autorevole, riservato e certificato nelle operazioni di cessione e aggregazione di studi professionali:*

***Commercialisti, Consulenti del lavoro, Avvocati, Dentisti e Farmacisti.***

Abbiamo già avuto modo di evidenziare in un nostro precedente contributo che la legge istitutiva delle Società tra Professionisti “Società Tra Professionisti” dispone che “E’ consentita la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice Civile.”

Il dato normativo richiamato prevede, quindi, che solo i professionisti iscritti ad un ordine professionale possano dar vita ad una delle seguenti società:

1. Società di persone;
2. Società di capitali;
3. Cooperativa (costituite da un numero di soci non inferiore a tre).

Come già chiarito dall’Amministrazione Finanziaria, il reddito prodotto dalle STP è da considerarsi reddito d’impresa così come previsto dagli articoli 6, comma 3 e 81 del T.U.I.R. con la conseguente applicazione del principio di competenza e non quello di cassa (tipico delle attività professionali).

#### **Ma, ai fini fiscali, qual è il giusto inquadramento degli utili distribuiti ai soci?**

Questo, ovviamente, dipende a seconda che la STP sia costituita in forma di società di persone, società di capitali che hanno optato per il regime di trasparenza (ex articoli 115 e 116 del Tuir) ovvero società di capitali che non hanno esercitato detta opzione.

Per approfondire continua a leggere l'articolo accedendo al [seguente link](#)